

48

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186⁹

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal *Deputato Musci ed altri 63.*

nella tornata del *29. Gennaio 1868.*

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

Uffici che non l'ammettono

2. 3.

9.

Data della lettura alla Camera *29. Gennaio 1868.*

" della sviluppo

" della presa in considerazione

Conclusioni

In alcune provincie dello Stato i diritti di peso pubblico, staderatico, misura pubblica e plateatico sono tuttavia esatti per conto del Demanio quantunque la legge Com. e prov. Art. 112 § 2.° assigni ai Municipii questi pesi di entrata.

L'indole quasi diremo casalinga di questi proventi giustifica pienamente la disposizione sancita dalla legge, non vuolsi poi tacere che questa diversità di trattamento non solo ripugna coll'equità ma suscita conflitti giudiziari pregiudiziosi ed al credito dello Stato.

¶ all'interesse

Dopo aver compiuta la unificazione legislativa per le sue membrature principali

sembra oggi conveniente di
curare gli accessori siccome
quelli che contribuiscono a
quell'armonica disposizione
delle parti che nel mondo
morale come nel fisico è
un elemento non solo di
bellezza ma anche di forza.

Trattandosi di una tesi
di modesta portata taluno
aveva sperato di risolverla
proponendo una modificazio-
ne al Bilancio attivo dello
Stato lasciando la via ma-
estra che conviene percorrere
allorquando si vuol presen-
tare un Progetto di legge.

La Camera però onde
porre di mezzo ogni futura
possibilità di conflitto pre-
ferì accettare un'ordine
del giorno presentato dal

l'onorevole Sanguinetti
per il quale la Camera prendendo atto

- « delle dichiarazioni del ministro delle Finanze di
- « presentare un progetto di legge per trasmettere
- « ai Comuni i diritti sull'esercizio dei pesi pubblici
- « ora percepiti in alcuni luoghi dallo Stato papale
- « all'ordine del giorno.

280

Progetto di Legge

Art. 1.^o

Dal 1.^o Gennaio 1865 in avanti il diritto di peso pubblico, staveratico, misure pubbliche, e plateatico spettano in tutto il territorio dello Stato ai singoli Municipi negli estremi, e sotto le condizioni di cui all'Art. 118 § 2.^o della Legge Com. e prov. 20 Marzo 1865.

Art. 2.^o

Nelle località in cui i diritti accennati all'Art. 1.^o si esigevano dallo Stato dove il Comune rispettarli gli appalti stipulati del Demanio osservando così ~~sotto~~ per l'attivo come per il passivo.

Art. 3.^o

Il materiale di esercizio del peso pubblico e tutti gli attrezzi ed utensili rela-

tivi saranno rilevati dal
Comune che rimossa ogni
eccezione ne dovrà versare
il prezzo nelle casse dello
Stato.

Art. 4.^o

Gli Uffici del genio Ci-
vile determineranno previa
stima il valore attuale
degli oggetti di cui all'Art.
3.^o esistenti nelle feste pub-
bliche che trovansi nei
Comuni compresi nella
sfera di loro competenza
e in allora quando detti og-
getti sono di ragione del
Demanio.

Art. 5.^o

Sono derogate tutte le
leggi e consuetudini con-
trarie alla presente.

Massi - Pissavini
Michele - Londa
Melchiorre - Del Rio
Asproni - Poma
Mazzorello - Galandra
Borghese - Garzo
Pisani - Catani
Pisani - Petillo - Merz

Ma le gravi cure che giustamente assorbono tutta l'attenzione dell'On. Ministro facilmente potranno distrarre la sua attenzione da ^{un} dettaglio di una importanza relativamente secondaria.

Perciò i sottoscritti per iniziativa parlamentare hanno l'onore di presentare un Progetto di legge dettato allo scopo di rimuovere una disparità di trattamento in omaggio alla giustizia i cui postulati esser devono rispettati anche negli incidenti amministrativi di poco momento.

I diritti di cui è parlato sono esatti per conto del Demanio nelle Provincie del Lombardo-Veneto, fu però osservato che nel Modenese il fisco pubblico per Nozzolin a profitto dello Stato per rimuovere però ogni lontananza.

possibilità di esclusioni si
usa nella legge di una
formula generale per compren-
dere nelle sue disposizioni
tutte le località a cui fosse
formar conveniente d'invocar-
ne le disposizioni.

Poco aggiungerei per giu-
stificare le sanzioni fatta-
tivamente indicate nel Pro-
getto.

Onde escludere ogni pos-
sibilità di conflitto e qualun-
que pretesa d'indennizzi
si è fatto obbligo ai Comuni
di mantenere ed osservare
i Contratti d'appalto già
stipulati dallo Stato.

Le indagini in argo-
mento praticate hanno di-
mostrato che nella genera-
lità dei casi l'appalto
fu convenuto per tempo
indeterminato e potrà quin-
di essere (se così piacerà ai
Comuni) a loro posta disdet-
to in poche ^{località} ~~parti~~ lo Stato
eserciva il servizio in economia.

75

Non si è crucciati di at-
tribuire un valore di ragione
ai locali (nella gran genera-
lità di ragione demaniale)
in cui si esercisce il peso
perchè ciò formerebbe quasi
impossibile trattandosi di
fabbricati che come le Porte
delle città servono di uso
promiscuo a questo e ad al-
tri importanti servizi pub-
blici.

Si è invece fatto obbligo
al Comune di acquistare
dallo Stato gli utensili e stru-
menti con cui oggi si eser-
cise il peso; determinando
l'autorità incaricata delle
Stime si è procurato di
assicurare al Demanio l'in-
casto di una somma di
Lit. 19,327,00 a cui si fa
ammontare il valore del
materiale mobile.

Per la legge che oggi
si propone 348 pesi, 12
plateatici, 12 diritti di mi-
sura pubblica, passeranno

Tutte le finanze dello Stato a quelle del Comune nelle Provincie di Modena, Reggio d'Emilia, Massa e Carrara, Milano, Pavia, Bergamo, Como, Brescia, Cremona, Verona, Udine, Padova, Vicenza, Treviso, Mantova, Venezia il relativo servizio non imporrà ^{alcun} onere ai comuni potendo disimpegnarsi per appalto od in economia affidandolo agli Agenti del Dazio Consumo.

Attualmente il Demanio ricava Lit. 65,000.00 circa ma forse i Comuni sapranno trarne più largo profitto meglio apprezzando le condizioni locali alle quali è esclusivamente subordinato il valore reale di questa privativa.

Nulla più soggiungeranno i proponenti; il Progetto attinto ad un sentimento di assoluta giustizia in contro già ha simpatia delle Camere prussia dunque a Voi di accettarlo.

Si come un'atto d'ossequio
alle vostre deliberazioni.

Maryland

Proposta di legge
presentata dal Dep. Maggi
e dall'On. Dep. Depontis

Annuncio alla Camera dei Deputati
2^a 3^a e 4^a
il 28. Gennaio 1868.

Seduta del 29. Gennaio 1868.
Si trasferisce formalmente e esemplarmente
allegando alla Commissione dell'
analogo progetto di legge presentato
dal Ministro delle Finanze, nella
turnata del 28. Gennaio 1868
N. 186.
